



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI**  
*Liceo Scientifico Istituto Tecnico settori Economico e Tecnologico*  
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436 fax 0432/970373  
codice scuola UDIS01800D codice fiscale 94134560302  
[www.isismagrinimarchetti.it](http://www.isismagrinimarchetti.it) [udis01800d@istruzione.it](mailto:udis01800d@istruzione.it) [udis01800d@pec.istruzione.it](mailto:udis01800d@pec.istruzione.it)

## CAPITOLATO SPECIALE

### **CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI-UDINE**

#### **ART.1**

##### **OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto, con funzionamento a denaro o a schede prepagate (cd. chiave) da collocarsi nei locali in uso all'Istituto Statale di Istruzione Superiore Magrini Marchetti in Gemona del Friuli (UD).

#### **ART. 2**

##### **BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all'installazione di apparecchiature per la distribuzione di alimenti, bevande ed altri generi di conforto su aree in uso Istituto scolastico.

I distributori automatici da installare saranno complessivamente n. 10 di cui n. 3 distributori di bevande calde e n. 7 distributori di bevande fredde/misto e/o snack presso l'immobile siti in Gemona del Friuli via Praviolai 18.

L'Istituto si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi nell'ambito degli immobili rientranti nella disponibilità dell'Istituto medesimo da destinare all'installazione e gestione di ulteriori distributori automatici.

Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni all'Istituto, individuando spazi ritenuti idonei, che l'Istituto si riserva di valutare per la convenienza e l'opportunità prima di concedere l'autorizzazione.

Al fine di consentire al soggetto candidato una determinazione del valore dell'appalto su parametri oggettivi, e quindi di poter definire al meglio la propria offerta di servizio si precisa che gli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono attualmente destinati ad ospitare circa n. 800 utenti interni (*studenti, docenti, personale ATA etc.*) Negli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici non è e non sarà presente un bar e/o un servizio similare.

#### **ART. 3**

##### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

Il contratto ha una durata di anni tre (3) anni consecutivi decorrenti dalla data di avvenuta installazione dei distributori ed avvio del servizio.

Decorso il periodo triennale di durata del contratto, su indicazione dell'Istituto, la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro

eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

Con il provvedimento di concessione la Ditta è autorizzata a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi della vigente normativa.

#### **ART. 4**

##### **PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI**

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa. La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo che, decorsi dodici mesi dalla data di stipula del contratto, potranno essere adeguati alla percentuale di variazione ISTAT dei prezzi al consumo.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI**

Per la concessione degli spazi per l'installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario deve pagare all'Istituto un canone di concessione annuo.

L'ammontare del canone annuo scaturirà dall'offerta proposta dalla ditta aggiudicataria della concessione, al netto degli oneri della sicurezza.

Tale canone sarà dovuto all'Istituto quale corrispettivo per la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici.

Il canone annuo, dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il canone annuo sarà valido ed invariato per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Il concessionario dovrà altresì corrispondere annualmente il canone richiesto dall'ente proprietario dei locali. A livello indicativo, attualmente è richiesto dall'Unione Intercomunale del Friuli Centrale la somma annua di Euro 500,00 per distributore installato.

#### **ART. 6**

##### **VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI**

L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i necessari presupposti di fatto e di diritto, di richiedere variazioni in aumento dei distributori automatici di cui all'articolo 2, entro il limite del 10% delle macchine già installate, senza che a ciò corrisponda alcuna variazione del canone annuo complessivo.

#### **ART. 7**

##### **ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua sono completamente a carico dell'ente proprietario dei locali, che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata del canone di concessione, come indicato al precedente art. 5.

## **ART. 8**

### **OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà:

- a) fornire ed installare - entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto - i distributori automatici per la somministrazione di bevande od altri generi di conforto corrispondenti a quelli elencati al precedente articolo 2, muniti di marcatura CE e sistemi di pagamento, nonché conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e s.m.i. e conformi al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- b) fornire, al termine dei 30 giorni lavorativi stabiliti per l'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati; tale elenco dovrà essere aggiornato in occasione di eventuali modificazioni;
- c) essere iscritto alla C.C.I.A.A., nel cui certificato dovrà comparire come attività esercitata quella oggetto della presente concessione;
- d) dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Istituto;
- e) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
- f) possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- h) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- i) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- j) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;
- k) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- l) fornire all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale;
- m) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- n) adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- o) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti

richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.

## **ART. 9 ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve garantire l'intervento entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

## **ART. 10 NORME PER LE APPARECCHIATURE**

La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

## **ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI**

Nel corso del rapporto concessorio l'Istituto ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo delle condizioni caratterizzanti l'"OFFERTA TECNICA" del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. L'accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione della convenzione e revoca della concessione.

## **ART. 12 IMPOSTE E TASSE**

E' a carico del Concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di concessione. Fermo restando quanto previsto al quarto capoverso dell'articolo 5, sono escluse quelle relative alla proprietà degli spazi ed allo smaltimento dei rifiuti.

## **ART. 13 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'installazione dei distributori automatici e dell'avvio del servizio, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dagli enti competenti, attestante la regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative del

Concessionario, e la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Istituto e degli utenti;
- c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.

#### **ART. 14**

##### **ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Istituto ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Amministrazione o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

#### **ART. 15**

##### **MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO**

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione e risoluzione della convenzione.

In ogni caso, il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere all'Istituto i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Istituto potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma secondo, del codice civile.

#### **ART. 16**

##### **RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

Il contratto di concessione potrà essere risolto nel caso in cui il concessionario utilizzi lo spazio concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, ovvero in caso di gravi inadempienze relative al mancato rispetto da parte del concessionario, reiterato e accertato in contraddittorio, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 e nelle ipotesi di cui agli articoli 11 e 15 del presente Capitolato Speciale.

Il Concessionario potrà rinunciare alla concessione per giustificato motivo, dandone comunicazione all'Istituto tramite lettera raccomandata a/r con preavviso non inferiore a tre mesi.

**ART.17****DISCIPLINA TRANSITORIA**

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato regolamentano tutti i rapporti che si instaureranno tra il soggetto concessionario e l'Istituto per l'utilizzo degli spazi necessari per l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione di bevande ed altri generi di conforto, non ancora definiti con il provvedimento di concessione.

**ART.18****CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria secondo le disposizioni normative vigenti.